

Sentenza: n. 216 del 14 Luglio 2009

Materia: imposte e tributi.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: articoli 3, 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione

Ricorrente: Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Oggetto: articolo 2 della legge della Regione Piemonte 23 Maggio 2008, n 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) .

Esito: illegittimità costituzionale.

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

Con la decisione n. 216/2009 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della Legge della Regione Piemonte 23 Maggio 2008, n. 12 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) la quale stabilisce che "ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), sono esclusi i contributi regionali erogati nell'ambito del piano casa "10.000 alloggi per il 2012" approvato con Del. C.R. 20 Dicembre 2006, n. 93-43238."

A sollevare la questione di legittimità il Presidente del Consiglio dei Ministri il quale ritiene che la disposizione modifica la disciplina sostanziale dell'imposta regionale sulle attività produttive poiché introduce un'ulteriore forma di deduzione rispetto a quelle previste dal decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, istitutivo del tributo Irap. Secondo la presidenza del Consiglio l'Irap è un tributo statale in quanto istituito e disciplinato dalla legge dello Stato. La legge regionale disciplinando la base imponibile dell'imposta lede la potestà esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, violando di conseguenza l'art. 117, secondo comma, lettera e), l'art. 119 Cost., e il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., poiché in introduce un ingiustificato privilegio per i cittadini della Regione Piemonte.

La Corte ha ritenuto fondata la questione con riferimento all'art. 117, secondo comma , lettera e), Cost. La Consulta ha ribadito che" l'Irap, in quanto istituita e disciplinata dalla legge dello Stato è un tributo che ricade nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e di conseguenza la disciplina, anche di dettaglio, dell'Irap è riservata alla legge statale e l'intervento del legislatore regionale è ammesso solo nei termini stabiliti dallo Stato".